



Settore Affari Generali

Savona, data del protocollo

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti ai sensi dell'art. 147 bis secondo comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Resoconto secondo semestre 2023 .

Si riportano di seguito gli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti relativamente ai provvedimenti del secondo semestre 2023, che integrano quanto già relazionato con nota prot. n. relativa al primo semestre 2023.

Nel dettaglio, relativamente al **II semestre 2023**, sono stati sottoposti a controllo in totale n. **80 provvedimenti**:

- n. 20 determinazioni di impegno di spesa e accertamenti pari al 5% di 409;
- n. 2 contratti stipulati e iscritti a repertorio su 5 totali;
- n. 58 di altri atti amministrativi pari al 5% di 1150.

I controlli sono stati effettuati dall'Ufficio competente per i controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti, prevenzione della corruzione, attuazione della trasparenza e antiriciclaggio.

Sotto il profilo metodologico, è ormai consolidato come lo scopo dei controlli di regolarità amministrativa e contabile sia quello di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articolo 147 comma 1 D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.). Tale obiettivo è ulteriormente chiarito dal comma 3 dell'articolo 147 bis D. Lgs n. 267/2000, laddove si prevede il potere del Segretario di emanare direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità,



Settore Affari Generali

evidenziando che i controlli interni sono idonei a dare luogo ad un percorso virtuoso di automiglioramento.

Si può, nel contempo, ipotizzare che eventuali meccanismi sanzionatori di tipo disciplinare o riflessi sulla valutazione possano essere attivati in caso di inosservanza delle direttive.

Va inoltre evidenziato come il tema dei controlli interni sia strettamente collegato a quello della prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, così come disciplinato dalla legge n. 190/12 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative con cui il legislatore e l'Autorità Nazionale Anticorruzione sono intervenuti in tema di trasparenza, incompatibilità, codice di comportamento.

Pertanto la prospettiva entro cui sono stati svolti i controlli è stata anche quella sostanziale della prevenzione dei fenomeni di cd. malamministrazione, nella consapevolezza che la regolarità formale dei provvedimenti non è indice automatico di legalità sostanziale.

È innegabile che, soprattutto nell'area a rischio degli appalti, l'illegalità si può nascondere dietro a un provvedimento formalmente ineccepibile: occorre, pertanto, approfondire sempre l'analisi anche attraverso l'esame dei fascicoli documentali a supporto dell'atto estratto, senza prescindere dalla consultazione di Amministrazione Trasparente.

Rispetto al primo semestre 2023, sempre in una prospettiva generale, è necessario ribadire la raccomandazione a prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti critici riscontrati a livello diffuso:

- Motivazione: si rinvia alla direttiva espressa in materia di motivazione nell'ambito della Relazione sui controlli successivi degli atti riferiti al I semestre 2023, oltre ovviamente alla disciplina normativa di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Conflitto di interessi: si richiama integralmente la direttiva prot. n. 15497 del 28/03/2024 con particolare attenzione alla indicazione in base alla quale non devono essere inserite nelle determinazioni le dichiarazioni circa l'accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in quanto è onere di ciascun dipendente o dirigente comunicarle ove esistenti.

Tutte le norme attualmente in vigore prevedono il solo obbligo di comunicazione da parte del soggetto in conflitto e il dovere di vigilanza da parte dei superiori gerarchici.



Settore Affari Generali

In particolare, l'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 36/2023 stabilisce che l'Ente adotti misure adeguate a prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni.

Si ribadisce, pertanto, quanto richiamato nella predetta direttiva prot. n. 15497 del 28/03/2024 in riferimento all'importanza della formazione in materia, posto che l'applicazione puntuale delle misure adottate è già in sé strumento idoneo ed efficace allo scopo. Infatti tali misure contribuiscono ad accrescere e a consolidare livelli di consapevolezza adeguati da parte di tutti i dipendenti e, in particolare, dei soggetti che giocano un ruolo strategico.

Modalità operative

Il campione degli atti soggetti a controllo successivo di regolarità amministrativa è stato scelto sul totale degli atti adottati da ciascun Responsabile nel corso del II semestre 2023.

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è tratto dagli elenchi delle determinazioni e degli altri atti adottati.

L'estrazione dei provvedimenti è stata effettuata tramite l'uso di procedura informatica con generatore di numeri casuali pubblicata sul sito della Regione Emilia Romagna.

Risultanze di controllo

- **n. 39** provvedimenti aventi esito positivo senza rilievi né osservazioni.

Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un giudizio complessivamente positivo di regolarità amministrativa. In particolare è emerso un adeguato livello di conformità degli atti adottati agli indicatori precedentemente esplicitati ed in particolare:

- il rispetto e il richiamo della normativa vigente e dei Regolamenti;
- la leggibilità e chiarezza del documento;
- la coerenza del dispositivo con la parte narrativa;
- il richiamo ad atti precedenti;
- l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa;
- la chiara indicazione dei destinatari dell'atto.



Irregolarità emerse in fase di controllo

Quanto ai rilevati in esito alle attività di controllo svolte si rileva che:

- **n. 7** provvedimenti in cui non viene indicato il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990.

Dall'esame effettuato risulta che spesso, soprattutto nei provvedimenti monocratici, viene dimenticata l'indicazione del responsabile del procedimento, ciò anche se non inficia la regolarità dell'atto, comunque non garantisce quella trasparenza che il disposto normativo e il regolamento intendono tutelare.

In taluni casi viene indicato solo il responsabile del provvedimento finale, ossia il dirigente competente, mentre è chiaro che l'istruttoria è stata svolta da altro soggetto, che ai sensi della legge n. 241/1990 deve essere indicato.

Va anche ricordato che l'istruttoria assume un'importanza fondamentale tanto che il dirigente, competente alla sottoscrizione del provvedimento finale, può discostarsene solo con adeguata motivazione.

La mancata indicazione del responsabile di procedimento o la sua individuazione "fittizia" sempre e in ogni caso nel dirigente, non consente di valutare anche eventuali situazioni di conflitto di interesse in capo ai soggetti che di fatto svolgono l'istruttoria, oltre a non essere coerente con le norme sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi;

- **n. 4** provvedimenti in cui manca l'indicazione delle autorità competenti alle quali, eventualmente, proporre opposizione e/o ricorso. Si attesta una generale e diffusa prassi di non indicare l'autorità cui ricorrere. Si ritiene, quindi, doveroso richiamare l'attenzione di tutti i destinatari in indirizzo, in particolar modo dei Responsabili del procedimento e degli organi decisori, sull'obbligatorietà di inserire negli atti di competenza l'indicazione in oggetto.

L'art. 3, 4° comma, della Legge n. 241/1990 stabilisce, infatti, che "*in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere*" pena, ad avviso della giurisprudenza prevalente, la remissione in termini per impugnazione a prescindere dal contenuto positivo o negativo dell'atto stesso.

- **n. 30** autorizzazioni rilasciate dall'Ente in tempi superiori a quelli previsti dalla legge e nelle quali non vengono indicate le Autorità competenti a cui è possibile ricorrere.



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

L'autorizzazione è quel provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di un'attività discrezionale in funzione preventiva (e normalmente ad istanza dell'interessato), provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica, che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario.

I termini di conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, oppure dal momento in cui viene presentata la domanda del privato, nelle ipotesi in cui vi sia un obbligo dell'amministrazione di provvedere.

Di regola, il termine è di trenta giorni. In varie ipotesi, espressamente individuate con appositi decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, i termini di conclusione del procedimento possono essere stabiliti volta per volta con riguardo alle amministrazioni statali o agli enti pubblici nazionali, i quali tuttavia non possono superare il termine di novanta giorni.

Nello specifico, n. 30 autorizzazioni per la circolazione su strade di competenza provinciale con veicoli per transiti e/o trasporti in condizioni di eccezionalità sono state rilasciate da quest'Ente in tempi superiori ai 15 giorni.

Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità, ai sensi dell'art 14 c. 1 del CdS, devono essere presentate all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice. In tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province.

Ai sensi dell'art. 14 c.2 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) *“l'autorizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda”*.

Le indicazioni contenute nella presente nota hanno valore di direttiva. Pertanto se ne dispone la pubblicazione nella sezione specifica di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario Generale
(dott.ssa Concetta Orlando)



PROVINCIA DI SAVONA

Settore Affari Generali

